Regolamento interno del Collegio dei Docenti

Articolo 1 - Quadro normativo di riferimento e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo Raffaello, in conformità con le disposizioni legislative vigenti e le più recenti indicazioni ministeriali in materia di autonomia scolastica e prerogative degli organi collegiali.
2. Esso trova il proprio fondamento primario nel
   - Deliberazione del Consiglio di Stato n. 679 del 14 luglio 1970,
   - Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
   - Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105,
   - Nota Ministeriale dell'8 aprile 1980, n. 771;
   - Nota Ministeriale del 21 maggio 1980, n. 1404,
   - Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 7, 10, 37 e 40 del Testo Unico,
   - Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 relativo all'autonomia delle istituzioni scolastiche,
   - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
   - Deliberazione del Consiglio di Stato n. 7383 del 7 ottobre 2003,
   - Nota Ministeriale del 1° aprile 2010, n. 2532,
   - Legge 80 del 2013,
   - Legge 13 luglio 2015, n. 107,
   - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto istruzione e ricerca vigenti.
3. L'Organo garantisce e promuove l'efficacia dell'autonomia scolastica e la partecipazione democratica della comunità educante nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.

Articolo 2 - Composizione e partecipazione di soggetti esterni

1. Il Collegio dei Docenti è composto da **tutti i docenti di ruolo e a tempo determinato** in servizio nell'Istituto alla data della riunione, ivi compresi i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Gli estranei non possono in alcun modo prendere parte alle sedute dell'Organo. In via d'eccezione, è consentito l'intervento di **esperti esterni** appositamente incaricati dall'Istituto per

lo svolgimento di specifiche funzioni di consulenza o per la presentazione di particolari servizi, ed è altresì ammessa la partecipazione passiva degli **abilitandi** che svolgono il tirocinio formativo presso le strutture dell'Istituto.

Articolo 3 - Competenze e prerogative dell'organo

1. Il Collegio dei Docenti esercita il potere deliberante in materia di **funzionamento didattico, educativo e formativo dell'Istituto**, agendo nel costante rispetto della libertà di insegnamento.
2. Rientra tra i compiti primari dell'Organo **l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali e delle scelte di gestione definiti dal Dirigente Scolastico**, unitamente alla cura della **progettazione dell'azione educativa** volte ad adeguare i programmi e i tempi dell'insegnamento alle reali esigenze del territorio e ai ritmi di apprendimento degli studenti, favorendo il coordinamento interdisciplinare.
3. L'Organo formula **proposte** al Dirigente Scolastico relative alla **formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi, alla formulazione dell'orario delle lezioni, all'impiego ottimale degli spazi didattici e allo svolgimento delle attività scolastiche**, attenendosi ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto.
4. In materia di valutazione, il Collegio delibera unitariamente per tutte le classi la **suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi, stabilisce il numero minimo di prove scritte e orali per disciplina, definisce i criteri per l'attribuzione del voto di condotta** e per l'assegnazione del credito scolastico, e **valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica** per adottare opportune misure di miglioramento.
5. Competono altresì al Collegio **l'adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi didattici** nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal Consiglio di Istituto, la **promozione di iniziative di sperimentazione metodologica e strutturale**, la deliberazione dei **progetti didattici e del piano annuale di aggiornamento e formazione del personale**.
6. Formula la proposta al Consiglio di istituto dell’adeguamento del calendario scolastico, delle modalità di comunicazione tra scuola e famiglia e del progetto relativo all’attività di accoglienza delle classi iniziali
7. L'Organo decide in merito alla **possibilità di iscrizione per la terza volta di uno studente alla medesima classe** previo parere del consiglio di classe, approva le **iniziative di recupero, sostegno ed accoglienza**, in particolare per il sostegno agli alunni con sostegno intensivo e agli alunni NAI, adottando le iniziative previste sulla scolarità dei cittadini stranieri.
8. Ratifica i **regolamenti dei laboratori** didattici e delibera le **proposte di sospensione o sostituzione della normale attività didattica con altre attività**.
9. In materia elettiva, il Collegio elegge i **propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto**, individua i docenti titolari di **Funzione Strumentale** al PTOF, elegge i componenti del **Comitato per la valutazione del servizio dei docenti**, designa i **tutor per i docenti in anno di formazione** ed **elegge i membri delle diverse Commissioni di lavoro**.
10. L'Organo esamina i **casi di scarso profitto o comportamento irregolare** degli alunni per individuare i relativi interventi di recupero, **approva gli accordi di rete per gli aspetti didattici**, ed esprime **parere al Dirigente Scolastico in merito alla sospensione cautelare del personale in casi di particolare urgenza** nonché sulle **iniziative di educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze**.

11. Per la scuola dell'infanzia, cura la **programmazione educativa, sceglie le attrezzature e i materiali di gioco e promuove la collaborazione con le famiglie**.
12. Il Collegio dei docenti si esprime, infine, su ogni altro argomento attribuito di competenza dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 4 - Articolazioni interne

1. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica garantita dalla normativa vigente, il Collegio dei Docenti **si articola in dipartimenti disciplinari e commissioni di lavoro** di area.
2. Tali articolazioni interne sono preposte all'approfondimento di tematiche specifiche, all'individuazione di linee metodologiche e di criteri valutativi comuni e alla predisposizione di materiali operativi da sottoporre alle successive determinazioni del Collegio plenario.

Articolo 5 - Presidenza e funzioni del presidente

1. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, **in caso di sua assenza o impedimento, dal docente Collaboratore Vicario**.
2. In qualità di Presidente, il Dirigente Scolastico provvede alla **formulazione dell'ordine del giorno, alla convocazione e alla presidenza dell'adunanza**.
3. Il Presidente **accerta la sussistenza del numero legale**, apre la seduta, dà la parola ai docenti garantendo l'ordinato svolgimento del dibattito, ha la facoltà di togliere la parola per giustificati motivi e chiude la discussione quando la ritiene esaustiva.
4. Spetta inoltre al Presidente **porre ai voti le proposte deliberative**, **proclamare i risultati, designare il docente con funzioni di segretario verbalizzante, individuare gli eventuali relatori sugli argomenti in discussione**, **curare il rispetto del regolamento e delle leggi, e autenticare con la propria firma i verbali redatti**.

Articolo 6 - Convocazione, calendario e limiti orari

1. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il **calendario di convocazioni ordinarie, deliberato all'interno del Piano Annuale delle Attività dei docenti,** predisposto all’inizio dell’anno scolastico.
2. La partecipazione alle adunanze costituisce un **obbligo di servizio rientrante nelle attività funzionali all'insegnamento fino al limite complessivo di 40 ore annue** di cui alla vigente disciplina contrattuale.
3. Le riunioni si svolgono in **orario extrascolastico non coincidente con l'orario di lezione** e rivestono **carattere prioritario rispetto ad altre attività**.
4. La **durata ordinaria** della seduta non può di norma superare le tre ore; un prolungamento della seduta può essere disposto unicamente su decisione assunta all'unanimità dei presenti, in difetto

della quale la riunione viene **sospesa e riconvocata** non prima del terzo giorno successivo.
5. La **convocazione straordinaria** può essere disposta **autonomamente dal Dirigente Scolastico o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti dell'Organo**, e deve intervenire con un **preavviso non inferiore a cinque giorni**.
6. Qualora le tematiche da trattare riguardino esclusivamente specifici settori o ordini di scuola, l'Organo può essere **convocato in forma articolata per singoli ordini** di scuola o indirizzi di studio.

Articolo 7 - Ordine del giorno e documentazione

1. La convocazione del Collegio, contenente la data, l'ora, la sede, la durata prevista e l'ordine del giorno, deve essere notificata con **almeno cinque giorni di preavviso**.
2. Qualora sopravvengano motivi di comprovata urgenza oppure argomenti aggiuntivi non previsti, l'ordine del giorno può essere **integrato** tramite comunicazione scritta inviata fino a tre giorni prima della riunione oppure se proposto all'inizio della seduta e approvato all'unanimità dei presenti senza alcun voto contrario.
3. La **documentazione** necessaria alla disamina dei punti all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera predisposte dal Dirigente o dai docenti devono essere messe a disposizione dei componenti presso l'area riservata del sito istituzionale almeno tre giorni prima della seduta.
4. Gli argomenti vengono trattati nell'ordine stabilito nell'avviso di convocazione; l'inversione della discussione dei punti può essere proposta all'inizio della seduta e approvata a maggioranza dei presenti.

Articolo 8 - Modalità di svolgimento della discussione

1. La **trattazione** di ciascun argomento inserito all'ordine del giorno si apre con la relazione introduttiva del Presidente o di un relatore da lui designato, predisposta preferibilmente in forma sintetica per agevolare il processo deliberativo.
2. Gli **interventi** dei docenti devono informarsi a severi criteri di sintesi e pertinenza al fine di consentire la più ampia ed equa partecipazione al dibattito.
3. Il Presidente dichiara formalmente chiusa la discussione una volta esaurite le richieste di intervento.

Articolo 9 - Mozioni, emendamenti e mozioni d'ordine

1. Ogni componente può presentare **mozioni** intese come valutazioni, giudizi o manifestazioni di volontà, formulando la proposta in forma scritta al Dirigente Scolastico almeno due giorni prima della seduta.

2. Gli **emendamenti** alle proposte di delibera, distinti in soppressivi, modificativi o aggiuntivi, devono essere presentati in forma scritta almeno un giorno prima della riunione o, in casi di motivata necessità, direttamente durante il dibattito. Gli emendamenti vengono discussi e votati singolarmente prima di porre ai voti la proposta deliberativa generale cui afferiscono.
3. La **mozione d'ordine** relativa al rispetto delle leggi, del regolamento o inerente a fatto personale ha la precedenza su ogni altro intervento e la sua ammissibilità viene decisa dal Collegio a maggioranza dei presenti senza discussione.

Articolo 10 - Sospensione e rinvio della seduta

1. Su proposta di un componente, la trattazione di uno specifico argomento può essere momentaneamente **sospesa** per consentire brevi approfondimenti. La sospensione si intende accordata se non vi sono opposizioni, mentre in presenza di contrarietà viene posta ai voti ed approvata a maggioranza dei presenti.
2. Sono ammesse al **massimo due sospensioni per ciascuna adunanza** e **non più di una per il medesimo punto all'ordine del giorno**.
3. Qualora la complessità di una tematica richieda tempi di analisi non compatibili con la seduta, il Collegio può deliberare a maggioranza semplice il **rinvio** della discussione alla riunione successiva.

Articolo 11 - Formazione delle deliberazioni ed esecutività

1. La deliberazione rappresenta la formale **manifestazione di volontà dell'Organo** e si perfeziona attraverso le fasi sequenziali della proposta, della discussione e della votazione.
2. La deliberazione adottata è **immediatamente esecutiva** dal momento esatto in cui viene proclamato l'esito della votazione e non richiede la successiva approvazione del verbale per produrre i propri effetti. È espressamente esclusa la validità di deliberazioni assunte tramite adesione sottointesa o presunta.
3. Conclusa la discussione e prima di procedere al voto, i componenti che ne facciano richiesta hanno diritto di rendere brevissime **dichiarazioni di voto** affinché vengano messe a verbale.

Articolo 12 - Quorum strutturale, quorum deliberativo e votazioni

1. Il **quorum strutturale** per la valida costituzione della seduta è fissato nella presenza della **metà più uno** dei docenti in servizio. Tale requisito **deve sussistere per l'intero svolgimento della riunione** e in particolare al momento di ciascuna votazione, e l'accertamento del numero legale può essere richiesto in qualsiasi momento da ciascun membro dell'Organo.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono la **maggioranza assoluta** dei voti validamente espressi. Ai fini del calcolo del quorum deliberativo, gli **astenuti** concorrono a

garantire la validità strutturale della seduta ma **non rientrano nel computo dei votanti**, risultando **indifferenti alla formazione della maggioranza**.

3. Le votazioni avvengono di norma **in forma palese per alzata di mano o per appello** nominale. In caso di **parità** di voti nelle votazioni palesi, il **voto espresso dal Presidente prevale e determina l'esito della deliberazione**.
4. La votazione si svolge a **scrutinio segreto** nei soli casi espressamente previsti dalla legge nei quali si debba procedere alla **valutazione o all'elezione di persone**, quali l'elezione delle **Funzioni Strumentali, dei membri del Comitato di Valutazione e delle Commissioni.** Per le materie che non riguardano persone, la votazione segreta può essere accordata dal Presidente solo qualora la relativa **richiesta formulata da un docente sia approvata dalla maggioranza dei votanti**.
5. Per l'espletamento delle votazioni segrete il Presidente costituisce un **seggio elettorale composto da tre docenti dell'Organo**. Nelle votazioni segrete destinate all'elezione di persone, in caso di **parità** di voti risulterà eletto il **docente più anziano** per età.
6. Qualora su un singolo argomento sia presente **un'unica proposta**, si procede alla sua votazione diretta; in presenza di **due proposte** alternative, ciascun docente esprime **un solo voto e risulta approvata la proposta che riporta il maggior numero di consensi**; in presenza di **più di due proposte** alternative, viene approvata la **proposta che ottiene la maggioranza relativa** delle preferenze.
7. Proclamato l'esito della votazione, la medesima materia **non può essere riaperta** alla discussione o rimessa ai voti **nella stessa adunanza**.

Articolo 13 - Varie ed eventuali

1. Gli argomenti inseriti sotto la voce "*varie ed eventuali*" possono costituire unicamente oggetto di **trattazione informativa o di generale confronto**, mentre su di essi è fatto **assoluto divieto di procedere a votazioni o all'adozione di deliberazioni vincolanti**.

Articolo 14 – Verbalizzazione, diritto di accesso agli atti e pubblicità delle deliberazioni

1. Di ogni adunanza del Collegio viene redatto un **accurato e veritiero processo verbale** a cura del docente segretario verbalizzante designato dal Presidente. Il verbale è trascritto su apposito **registro a pagine numerate e firmate dal Presidente** e dal **Segretario**, e la **mancanza del verbale determina la nullità assoluta delle deliberazioni adottate**.
2. Ciascun docente ha diritto di far inserire a verbale **proprie dichiarazioni** dettagliate previa consegna del testo scritto o dettatura diretta al segretario.
3. La **formale approvazione** del verbale ha luogo nella seduta successiva e costituiscono il primo punto all'ordine del giorno.
4. Entro il decimo giorno lavorativo successivo alla riunione, una copia del verbale è resa disponibile su richiesta o, comunque, pubblicata in area riservata in concomitanza della nuova

convocazione della seduta successiva, per consentire ai componenti di prenderne visione e presentare eventuali richieste scritte di rettifica prima dell'approvazione finale.

5. Tutti i componenti del Collegio dei Docenti sono titolari di un **diritto di accesso diretto e qualificato ai verbali e alla documentazione dell'Organo**, senza necessità di esplicitare specifiche motivazioni. La consultazione dei verbali è riservata, pertanto, ai componenti del Collegio: è possibile pubblicare l'elenco delle delibere ma non rendere pubbliche a terzi le discussioni preliminari alle delibere.

Articolo 15 - Entrata in vigore, modifiche e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore **immediatamente** dopo la sua formale approvazione da parte del Collegio dei Docenti.
2. Eventuali proposte di **modifica o integrazione** devono essere presentate in un progetto redatto in articoli da almeno un terzo dei componenti dell'Organo ed approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
3. Copia del Regolamento deve essere **affissa** nelle sale docenti dei vari plessi dell'Istituto, **pubblicata** sul sito web istituzionale e **consegnata** a cura della presidenza a tutti i docenti di nuova assunzione.
4. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di ordinamento scolastico e amministrazione pubblica.

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N° DEL